



**Disciplinare integrativo**

**per i tirocini e volontariati in psicologia presso**

**l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani.**

**(adottato con delibera D.G. n. 960 del 07/03/2011)**

**Art. 1**

Il presente disciplinare - nel quadro dei principi generali e delle disposizioni di legge che ispirano il Regolamento delle frequenze volontarie e dei tirocini formativi già adottato da questa ASP con delibera DG. N. 3618 del 2-08-2010 – regola le modalità di gestione dei tirocini formativi, professionalizzanti e di specializzazione, nonché dell’attività professionale volontaria in campo psicologico e psicoterapeutico.

Le finalità specifiche della presente regolamentazione sono:

- assicurare l’osservanza delle normative concernenti l’ambito psicologico e psicoterapeutico (legge 56/89; D.M. 239/92; D.P.R. 328/2001; intesa stato regioni su ECM; D.M. 270/04);
- garantire criteri imparziali per l’ammissione dei numerosi aspiranti ai tirocini e/o volontariati;
- garantire una distribuzione dei tirocinanti in tutti i presidi della ASP, compreso l’Ospedale “S. Antonio Abate” di Trapani;
- garantire la vigilanza e la supervisione da parte di tutor abilitati alla professione di psicologo e di particolare competenza nei vari ambiti professionali, ottimizzando l’impegno pratico del tirocinante e/o del volontario e curando in particolar modo il rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e del codice deontologico degli psicologi italiani;
- garantire il coordinamento globale delle attività di tirocinio e/o di volontariato nei diversi periodi anche proponendo momenti formativi e/o informativi;
- garantire una canalizzazione temporale dei periodi di tirocinio in modo da consentirne la gestione razionale e coordinata;
- assicurare un’equa distribuzione dei tirocinanti laureati agli psicologi dell’azienda tenendo conto dei crediti ECM che derivano loro in seguito alle attività di tutoring svolte.

**Art. 2**

Compete al Servizio di Psicologia, che vi provvede attraverso uno specifico ufficio affidato alla responsabilità di uno psicologo, la gestione dei tirocini e dei volontariati in psicologia nel rispetto delle finalità di cui all’art. 1, indipendentemente dal presidio, struttura, distretto, unità operativa in cui dette attività siano svolte.

Al Servizio di Psicologia compete, in particolare:

- esprimere parere tecnico circa la definizione dei convenzionamenti con le università e le scuole di specializzazione concernenti la materia;
- formulare le graduatorie degli aspiranti ai tirocini e volontariati e definire i provvedimenti formali che li riguardano;
- coordinare e supervisionare tutti i tirocini e volontariati in psicologia svolti all’interno dell’azienda;
- organizzare iniziative finalizzate alla formazione professionale dei tirocinanti e volontari, durante lo svolgimento dell’esperienza;
- vigilare circa l’osservanza delle disposizioni di cui al “regolamento delle frequenze volontarie e dei tirocini formativi” adottato con delibera D.G. N. 3618 del 2-08-2010 (visita di medicina preventiva e copertura assicurativa), in quanto compatibili.

### Art. 3

I tirocini e i volontariati in psicologia, a qualunque titolo effettuati, si svolgono con programmazione semestrale ed hanno inizio il 15 settembre e il 15 marzo di ogni anno.

La durata delle relative autorizzazioni è, di norma, fissata in mesi 6 ma è facoltà del Direttore del Servizio di Psicologia modificare tale durata fino ad un massimo di un anno per esigenze particolari.

Alle diverse forme di tirocinio e volontariato in psicologia si accede a domanda degli interessati, contenente i dati anagrafici degli stessi ed i titoli che danno loro diritto all'accesso, da inoltrarsi al Direttore Generale per il tramite del Direttore del Servizio di Psicologia, entro il 15 agosto per i tirocini che iniziano il 15 settembre ed entro il 15 febbraio per i tirocini che iniziano il 15 marzo. (Fa fede la data di effettivo ricevimento da parte dell'azienda ASL).

Nella domanda di ammissione gli interessati dovranno, necessariamente, indicare:

- o data e luogo di nascita, residenza, recapiti telefonici, codice fiscale, documento d'identità valido;
- o valido indirizzo Email di riferimento a cui chiedono siano indirizzate le comunicazioni inerenti la domanda di ammissione;
- o titolo di studio posseduto e iscrizione all'Ordine (ove necessario per la tipologia di frequenza richiesta);
- o tipologia di tirocinio o di volontariato che intendono svolgere;
- o durata del tirocinio o volontariato;
- o dichiarazione di esonero dell'amministrazione da ogni responsabilità derivante dalla frequenza presso le strutture della ASP;
- o dichiarazione di accettazione di tutte le norme contenute nel "regolamento delle frequenze volontarie e dei tirocini formativi" di cui alla delibera DG. N. 3618 del 2-08-2010 e nel presente disciplinare;

Alla domanda di ammissione dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità.

Le domande pervenute oltre le date su esposte non saranno prese in considerazione. Qualora il termine di scadenza ricada in giornata non lavorativa tale termine si intende spostato al giorno lavorativo immediatamente successivo.

I titoli che danno diritto all'accesso al tirocinio o al volontariato possono essere autocertificati dagli interessati nei modi previsti dalla legge, e devono essere posseduti, e resi formalmente noti all'Azienda ASL, entro il termine valido per la presentazione dell'istanza, quale già precisato.

Prima dell'inizio delle attività i candidati sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa contro gli infortuni e il rischio civile per tutto il periodo di svolgimento dell'attività. Sono esentati da quest'ultima clausola i candidati coperti da polizza collettiva a carico dell'Ente di provenienza se con tale ente esiste convenzione regolarmente sottoscritta.

### Art. 4

Ogni semestre sono ammissibili complessivamente n. 80 tirocinanti, ripartiti nelle quattro categorie di seguito riportate:

1. Studenti dei corsi di laurea di primo livello (laurea triennale breve – classi 34 e L24), in uno dei rami della psicologia;
2. Laureati in psicologia, di primo e secondo livello, vecchio e nuovo ordinamento;
3. Laureati in psicologia o medicina e chirurgia, specializzandi in uno dei rami della psicologia o della psicoterapia;
4. Laureati in psicologia, psicologi e psicoterapeuti volontari.

Compete al Direttore del Servizio di psicologia, considerate le prioritarie esigenze di servizio, modificare con motivato provvedimento il numero dei candidati ammissibili nel semestre di riferimento, nonché ripartire i posti disponibili tra le diverse categorie interessate in modo proporzionale al numero di istanze pervenute per ciascuna categoria.

### Art. 5

I criteri per la formulazione della graduatoria concernente gli studenti dei corsi di laurea di primo livello (laurea triennale breve - classi 34 e L24), in uno dei rami della psicologia, in ordine di priorità, sono i seguenti:

- 1) Numero di crediti formativi già conseguiti, (precedenza ai candidati con un maggior numero di crediti formativi);
- 2) Data di presentazione dell'istanza (precedenza ai candidati che hanno presentato prima l'istanza).

#### Art. 6

I criteri per la formulazione della graduatoria concernenti i laureati di primo e secondo livello, vecchio e nuovo ordinamento, in ordine di priorità, sono i seguenti:

- 1) Semestre di tirocinio (precedenza ai candidati del secondo semestre, per favorire la continuità del tirocinio);
- 2) Voto di laurea (precedenza ai candidati con miglior voto di laurea);
- 3) Anzianità di laurea (precedenza ai candidati anziani);
- 4) Data di presentazione dell'istanza (precedenza ai candidati che hanno presentato prima l'istanza).

#### Art. 7

I criteri per la formulazione della graduatoria concernente laureati in psicologia o medicina e chirurgia, specializzandi in uno dei rami della psicologia o della psicoterapia, in ordine di priorità, sono i seguenti:

- 1) Semestre (precedenza ai candidati che hanno già svolto tirocinio nel precedente semestre);
- 2) Voto di laurea (precedenza ai candidati con miglior voto di laurea);
- 3) Anzianità di laurea (precedenza ai candidati con maggiore anzianità);
- 4) Data di presentazione dell'istanza (precedenza ai candidati che hanno presentato prima l'istanza).

#### Art. 8

I criteri per la formulazione della graduatoria concernente laureati in psicologia, psicologi e psicoterapeuti volontari, in ordine di priorità, sono i seguenti:

- 1) Semestre (precedenza ai candidati che hanno già svolto volontariato nel precedente semestre);
- 2) Voto di laurea (precedenza ai candidati con miglior voto di laurea);
- 3) Anzianità di laurea (precedenza ai candidati con maggiore anzianità);
- 4) Data di presentazione dell'istanza (precedenza ai candidati che hanno presentato prima l'istanza).

#### Art. 9

Formulate le graduatorie, ed approvate le stesse con proprio provvedimento, il Direttore del Servizio di psicologia convoca i candidati, tirocinanti e volontari, con avviso sul sito [www.asptrapani.it](http://www.asptrapani.it) e via Email e, in sede di convocazione, procede alla loro ammissione – per categorie distinte - secondo ordine di graduatoria, previo riconoscimento dei candidati e verifica dei titoli posseduti, ivi comprese le assicurazioni contro il rischio civile e gli infortuni, ove richieste.

Il candidato perde la sua collocazione in graduatoria, e si procede allo scorrimento della stessa in favore del candidato collocato in posizione immediatamente successiva, nei seguenti casi:

- assenza del candidato alla data e all'ora indicate nella nota di convocazione;
- carenza dei requisiti di ammissione già dichiarati dal candidato in sede di presentazione dell'istanza.

Dopo la sua ammissione formale, ciascun candidato è assegnato ad una delle diverse unità operative di psicologia, tenendo conto delle esigenze operative ed organizzative dell'Azienda e, ove e per quanto possibile, delle eventuali preferenze manifestate dall'interessato. È compito delle Unità Operative di Psicologia assegnare ciascun tirocinante o volontario ad un tutor, scelto tra gli psicologi dell'A.S.P., indipendentemente dal presidio in cui opera, ivi compreso l'Ospedale "S. Antonio Abate" di Trapani, secondo le modalità di cui al successivo art. 10.

#### Art. 10

Il dirigente responsabile di ciascuna Unità Operativa di Psicologia, una volta ricevuto l'elenco dei tirocinanti attribuiti alla sua U.O. e tenuto conto delle esigenze operative ed organizzative dell'Azienda e, ove e per quanto possibile, delle preferenze manifestate dall'interessato:

- stabilisce l'assegnazione alla sede operativa, che può essere individuata in qualunque presidio, servizio e struttura dell'Azienda in cui operino, anche temporaneamente, psicologi;
- designa il tutor di riferimento e l'area di tirocinio (ove previsto), assicurando, per quanto possibile, una equa distribuzione dei tirocinanti tra gli psicologi afferenti alla U.O. di riferimento;
- invia l'interessato alla visita di medicina preventiva e assicura il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dal regolamento aziendale di cui alla delibera D.G. n. 3618 del 2/8/2010 e dal presente disciplinare;

Il Tutor svolge una funzione determinante nel processo di maturazione professionale del tirocinante

mediante la definizione di un progetto formativo, la facilitazione del progressivo inserimento in attività professionali, il sostegno nella rielaborazione dell'esperienza e la verifica delle attività svolte.

Il concreto programma delle attività (di organizzazione del lavoro, di osservazione, di sperimentazione di strumenti e tecniche, di partecipazione al lavoro di équipe, di riflessione teorica, di intervento, ecc.) potrà variare in relazione al ruolo del tutor, alle caratteristiche della sede operativa e alla tipologia di tirocinio.

Il tutor concorda con il tirocinante o il volontario le modalità e l'oggetto delle attività, ivi compreso (ove previsto) il progetto formativo individualizzato e ne informa il dirigente responsabile della competente Unità Operativa; quest'ultimo dà formale comunicazione delle decisioni assunte in sede distrettuale al Direttore del Servizio di Psicologia che a sua volta le inoltra agli enti ed alle articolazioni aziendali interessati.

#### Art. 11

Fatte salve le disposizioni del D.M. 13/1/92 n. 239, la tipologia delle attività che costituiscono oggetto del tirocinio e del volontariato è regolata dalle convenzioni specifiche con gli Enti promotori e sono ispirate ai seguenti criteri generali:

- gli iscritti ai corsi di laurea classe 34 (nuovo ordinamento) possono svolgere, sotto supervisione, solo i compiti loro assegnati dal D.P.R. 328/2001;
- coloro che sono iscritti o già in possesso della laurea specialistica 58/S-Psicologia possono svolgere, sotto supervisione, le competenze di cui alla legge 56/89 e dall'art. 51 del D.P.R. 328/01;
- gli iscritti nella sezione A o nella B dell'Albo degli Psicologi possono effettuare attività volontaria con la supervisione di un tutor;
- soltanto gli iscritti nella sezione A dell'Albo degli Psicologi possono effettuare attività professionale in psicologia, quale definita dall'art. 1 della lex 18.2.89 n. 56, contestualmente alla frequenza di una scuola di specializzazione in psicoterapia.

#### Art. 12

Gli specializzandi, indipendentemente dalle ore richieste dalla scuola presso cui si stanno formando, dovranno effettuare –in base al progetto formativo stabilito dal tutor - almeno 6 ore di attività nel corso della settimana e per tutto il periodo di riferimento, contribuendo, in tal modo al buon andamento del servizio.

#### Art. 13

Il tirocinante, il volontario o lo specializzando non può essere utilizzato per sostituire, a qualsiasi titolo, il personale dipendente presente nella struttura; l'attività svolta non configura alcun rapporto di dipendenza dall'azienda e non comporta alcuna retribuzione.

Il tirocinante, il volontario o lo specializzando si fa obbligo di rispettare, in ogni sua parte, il presente regolamento.

Le presenze giornaliere saranno annotate, insieme all'attività svolta, sul libretto - diario e controfirmate dal tutor e dallo psicologo responsabile provinciale dei tirocini.

Tutti i tirocinanti, gli specializzandi e i volontari sono tenuti al rispetto delle norme dello stato, delle disposizioni ordinarie, con particolare riferimento alle norme deontologiche, della normativa specifica sulla privacy, del presente regolamento e delle disposizioni di servizio impartite dai diversi responsabili e dal tutor.

In carenza di ciò, la frequenza a tutte le categorie di tirocinio, potrà essere sospesa con provvedimento del Direttore del Servizio di Psicologia.

#### Art. 14

A completamento delle attività di tirocinio o volontariato il tutor redigerà una relazione completa concernente le attività svolte e comprensiva di una valutazione dello stesso tirocinante o volontario; tale relazione sarà integrata – a fini legali – da una certificazione finale rilasciata su carta intestata dell'azienda, dal Direttore del Servizio di Psicologia, che la firma in nome e per conto del Direttore Generale.

#### Art. 15

Per quanto non disciplinato dal presente disciplinare, si rimanda al dispositivo concernente le modalità di accesso e svolgimento del volontariato e tirocinio da parte di soggetti esterni all'Amministrazione, di cui alla delibera D.G. n. 3618 del 2/8/2010.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta approvazione e pubblicazione della relativa delibera di adozione.